



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 714 della seduta del 30 DIC. 2025.

Oggetto: Approvazione del disegno di legge regionale recante <<Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.>>.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____
(Il Dirigente Generale)
(Il Dirigente Generale)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 recante *"Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale"* prevede che *"la Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali."*;

CHE, per le finalità suddette, la legge regionale:

- disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese *"in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici."*;
- istituisce il Consorzio Unico di Bonifica della Calabria *"quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio"* e dispone la messa in liquidazione dei Consorzi di Bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;

CONSIDERATO CHE, nel rispetto delle finalità della legge regionale n. 39/2023, onde assicurare una maggiore funzionalità dell'assetto organizzativo del Consorzio Unico di Bonifica della Calabria, nonché la semplificazione dei processi e il rafforzamento dell'efficacia dell'autonoma attività di gestione assegnata *ex lege* al Consorzio stesso, è opportuno allineare alcune previsioni della legge regionale n. 39/2023 in aderenza alla qualificazione giuridica, normativamente prevista, quale Ente Pubblico Economico;

CHE, per la finalità suddetta si è proceduto alla redazione, con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo" del Dipartimento Segretariato Generale, del disegno di legge regionale recante *"<<Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.>>"*;

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: allegato A) Disegno di legge regionale recante *"<<Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.>>"*; allegato B) Relazione descrittiva ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale; allegato C) Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore in materia di agricoltura, promozione fiere nazionali ed internazionali, risorse agroalimentari, forestazione, aree interne, minoranze linguistiche e trasporto pubblico locale, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate:

1. di approvare il disegno di legge regionale recante <<Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.>> unitamente alla relazione descrittiva ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale e alla relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria, allegati sub A), B) e C) alla presente deliberazione;
2. di notificare la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura del Settore "Segreteria di Giunta e Rapporti con il Consiglio regionale" del Dipartimento Segretariato Generale;
3. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia MONTI LA

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto OCCHIUTO

Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.....del.....

Disegno di legge recante: <<Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.>>.

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: <<2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche sono gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, che assume il rischio operativo inerente alle attività di manutenzione, progettazione, realizzazione di lavori ed erogazione di servizi, nonché a tutte le attività connesse alla gestione.>>.

Art. 2

(Modifiche all'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Il comma 1 dell'art. 7 è così modificato:
 - a) nella lettera a) la parola <<predisposizione>> è sostituita dalla seguente: <<approvazione>> e le parole <<, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10>> sono soppresse;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;>>;
 - c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: <<f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, e alle azioni di tutela delle acque sotterranee nonché azioni di mitigazione del rischio idrogeologico affidate al Consorzio dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni;>>;
 - d) nella lettera l) la parola <<. >> è sostituita con la seguente: <<; >>;
 - e) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: <<m) attività di polizia idraulica. Le violazioni e le relative sanzioni sono disciplinate con apposito regolamento del Consorzio nel rispetto delle disposizioni del Titolo VI del Regolamento 8 maggio 1904 n. 368.>>.

Art. 3

(Modifiche all'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 10 è così modificato:



- a) nel comma 1, le parole da <<La Giunta>> a <<criteri>> sono sostituite dalle seguenti:<<Il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori applicando principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri>>;
- b) nel comma 4, le parole da <<mediante>> a <<Consorzio>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel sito istituzionale del Consorzio. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso da pubblicare nel BURC e nel sito istituzionale della Regione Calabria>>;
- c) nel comma 5, la parola <<deposito>> è sostituita con le seguenti: <<cui al comma 4>> e la parola <<direttamente>> è soppressa;
- d) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma <<5 bis. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consorzio approva il piano di classifica. Il piano è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.>>;
- e) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 4

(Modifiche all'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Nel comma 1, lettera c) dell'art. 13, le parole <<il Revisore dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Collegio dei Revisori dei conti>>.

Art. 5

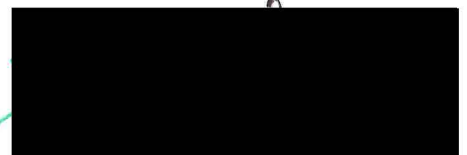
(Modifiche all'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Il comma 1 dell'art. 14 è così modificato:
 - a) le lettere b) e c) sono soppresse;
 - b) nella lettera d) la parola: <<sette>> è sostituita con la seguente <<dodici>> e la parola <<tre>> è sostituita dalla parola <<cinque>>.

Art. 6

(Modifiche all'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Il comma 1 dell'art. 19 è così modificato:
 - a) nella lettera c) la parola <<adozione>> è sostituita con la seguente: <<approvazione>>;
 - b) nella lettera d) la parola <<adozione>> è sostituita con la seguente: <<approvazione>>;
 - c) la lettera f) è sostituita con la seguente: <<f) all'approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione>>.



Art. 7

(Modifiche all'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 22 è così modificato:

- a) nella rubrica dell'art. 22 le parole <<Revisore dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<Collegio dei Revisori dei conti>>;
- b) nel comma 1 le parole <<un revisore unico nominato dalla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati>>;
- c) nel comma 2 le parole <<Il Revisore resta>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Revisori restano>> e le parole <<può essere confermato>> sono sostituite dalle seguenti: <<possono essere confermati>>;
- d) nel comma 3 le parole <<Al Revisore>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai Revisori>>;
- e) nel comma 4 le parole <<Al Revisore>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai Revisori>>.

Art. 8

(Modifiche all'art. 23 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 23 è così modificato:

- a) nella rubrica dell'art. 23 le parole <<Revisore dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<Collegio dei Revisori dei conti>>;
- b) nel comma 1, le parole <<Revisore>> ovunque ricorrenti sono sostituite con le seguenti: <<Collegio dei Revisori>>;
- c) nel comma 2, le parole <<Il Revisore>> sono sostituite con le seguenti: <<Il Collegio dei Revisori>>;
- d) nel comma 3, le parole <<Il Revisore>> sono sostituite con le seguenti: <<Il Collegio dei Revisori>> e le parole da <<e>> a <<effettuate>> sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'art. 24 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 24 è così modificato:

- a) nel comma 1 le parole da <<in caso>> a <<regionali,>> e le parole <<nello svolgimento dell'attività consortile>> sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;



- c) nel comma 3 le parole << ai commi 1 e 2>> sono sostituite con le seguenti: <<al comma 1>>.

Art. 10

(Modifiche all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Nel comma 3 dell'art. 25 le parole da <<, redatto>> a <<regionale,>> sono soppresse.

Art. 11

(Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Il comma 3 dell'art. 26 è abrogato.

Art. 12

(Modifiche all'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Nel comma 1 dell'art. 27 le parole <<, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale,>> sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 28 è così modificato:

- a) il comma 2 è sostituito con il seguente: <<2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con il piano delle attività del Consorzio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.>>;
- b) nel secondo periodo del comma 3 le parole da <<, ed>> a <<forestazione>> sono soppresse.

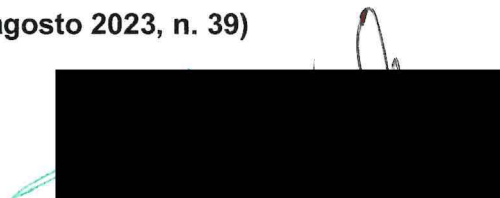
Art. 14

(Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 29 è abrogato.

Art. 15

(Modifiche all'art. 30 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)



1. L'art. 30 è così modificato:

- a) la rubrica dell'art. 30 è sostituita con la seguente: <<Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione>>;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 sono abrogati;
- c) il comma 4 è sostituito con il seguente: <<4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che, esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente ai lavori inerenti alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Entro il 30 novembre il piano è approvato dal Consiglio dei delegati.>>;
- d) il comma 5 è abrogato;
- e) nel comma 6 le parole <<delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2>> sono sostituite con le seguenti: <<delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al comma 4>>;
- f) nel comma 7 le parole <<, tramite concessione,>> sono soppresse;
- g) nel comma 8 le parole <<delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale>> sono sostituite con le seguenti: <<delle opere di bonifica e di irrigazione>>.

Art. 16

(Modifiche all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

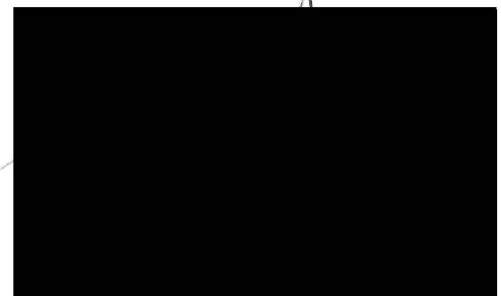
1. Nel comma 1 dell'art. 31 le parole <<piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale>> sono sostituite con le seguenti: <<piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione>>.

Art. 17

(Modifiche all'art. 32 della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 32 è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito con il seguente: <<Il Consorzio provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in conformità al piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e nel rispetto della legislazione vigente.>>;
- b) il comma 3 è abrogato;



- c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: <<In caso di inerzia dei proprietari, le opere sono eseguite dal Consorzio, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei risultati conseguiti.>>.

Art. 18

(Modifiche all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. L'art. 33 è così modificato:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente :<< 1. Nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione e per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili, il Consorzio è autorizzato ad eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.>>;
- b) Il comma 2 è abrogato.

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. Nella legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 ogni riferimento al "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura", ovunque ricorrente, è sostituito dal seguente: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

allegato alla deliberazione
n. 714 del 30 DIC. 2025

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2025

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023 n. 39 "Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale">>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Con il disegno di legge regionale in oggetto si propone di modificare parzialmente la legge regionale 10 agosto 2023 n. 39 recante *"Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale"*.

La legge regionale n. 39/2023, all'art. 1 - "Oggetto e finalità", prevede che *"la Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali."*

Per le finalità suddette, la legge regionale:

- disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese *"in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici."*;
- istituisce il Consorzio Unico di Bonifica della Calabria *"quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio"* e dispone la messa in liquidazione dei Consorzi di Bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;

La proposta di modificare alcune previsioni normative della legge regionale di cui trattasi è finalizzata ad assicurare, nel rispetto delle finalità della legge regionale n. 39/2023, una maggiore funzionalità dell'assetto organizzativo del Consorzio Unico di Bonifica della Calabria, nonché la semplificazione dei processi e il rafforzamento dell'efficacia dell'autonoma attività di gestione assegnata *ex lege* al Consorzio stesso, in aderenza alla qualificazione giuridica, normativamente prevista, quale Ente Pubblico Economico.

Le disposizioni interessate dalla modifica afferiscono in primis all'organizzazione e alle modalità di funzionamento del Consorzio e sul punto si propone di emendare il testo normativo vigente di alcune previsioni foriere di diverse interpretazioni e che ingenerano dubbi circa la potenziale influenza dominante della Regione rispetto alle funzioni del Consorzio, con il rischio di minare la natura di ente autonomo propria del Consorzio per come già prevista nel testo di legge vigente.



Altre proposte modificative tendono a snellire alcuni procedimenti di competenza del Consorzio nell'ottica della semplificazione amministrativa. Pertanto, allineamento normativo rispetto alla configurazione del Consorzio quale Ente Pubblico Economico autonomo dalla Regione, semplificazione dei processi di competenza del Consorzio a partire dagli strumenti di pianificazione, rafforzamento della governance con riferimento alla previsione del collegio dei revisori, rappresentano le esigenze poste a base del presente disegno di legge di modifica della legge regionale n. 39/2023.

Muovendo da queste premesse si rappresentano qui di seguito le disposizioni che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 prevede la sostituzione del comma 2 dell'art. 3 "Opere di bonifica" della legge, con il quale si attribuisce *ex lege* la gestione diretta al Consorzio delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione, idrauliche in ragione della funzione propria del Consorzio nell'ambito della sistematizzazione dell'ordinamento regionale in materia di opere di bonifica.

L'articolo 2, recante modifiche all'art. 7 della legge relativo alle "Funzioni del Consorzio", nell'ottica di salvaguardare l'autonomia del Consorzio attribuisce allo stesso l'approvazione dei piani di classifica, dei piani di riparto delle spese e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

L'art. 3; recante modifiche all'art. 10 della legge relativo al "Piano di classifica e contributi consortili", in linea con le modifiche proposte all'art. 7 della legge stabilisce che l'elaborazione del Piano di classifica e la sua approvazione siano di diretta ed esclusiva competenza del Consorzio.

L'art. 4 apporta modifiche all'art. 13 della legge relativo agli "Organi", prevedendo un Collegio dei Revisori in luogo del Revisore Unico al fine di garantire una maggiore efficienza degli organi interni al Consorzio in considerazione della cospicua attività di competenza dell'organo di revisione contabile.

L'art. 5 modifica la composizione del Consiglio dei delegati disciplinato dall'art. 14 della legge eliminando i componenti di nomina del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

L'art.6 apporta modifiche all'art. 19 "Funzioni del consiglio dei delegati" in linea con le modifiche proposte all'art. 7 della legge.

L'art. 7 e l'art. 8 intervengono rispettivamente sugli artt. 22 "Revisore dei conti" e 23 "Funzioni del revisore dei conti", in ragione della modifica proposta all'art. 13 della legge.

L'art. 9, propone modifiche all'art. 24 "Scioglimento degli organi del consorzio" della legge, ridefinendo il potere di intervento della Giunta regionale in ordine allo scioglimento degli Organi del Consorzio, limitandolo ai soli casi di impossibilità di funzionamento;

L'art. 10, nel modificare il comma 3 dell'art. 25 "Statuto" della legge, attribuisce al Consiglio dei delegati la funzione di deliberare lo Statuto del Consorzio eliminando l'approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale.

L'art.11 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'art. 26 "Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione".

L'art.12 con la modifica all'art. 27 "Direttore Generale" ridefinisce il potere di nomina del direttore generale in capo al Presidente del Consorzio in piena autonomia senza la preventiva intesa con il Presidente della Giunta regionale;

L'art. 13 modifica l'art. 28 "Piano della qualità della prestazione organizzativa" della legge e ridisegna la procedura di adozione del piano predetto attribuendone le competenze per la redazione e l'approvazione al direttore generale del consorzio e all'ufficio di presidenza del Consorzio.

L'art. 14 abroga l'art. 29 "Vigilanza e controllo" in linea con il sistema dei controlli interni al Consorzio che risulta rafforzato anche a seguito della previsione del Collegio dei revisori dei conti.

L'art.15 nel modificare l'art. 30 "Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione" prevede un unico piano triennale afferente alle opere di bonifica e di irrigazione stabilendo le procedure di adozione e approvazione.

Gli artt. 16 e 17 modificano rispettivamente gli artt. 31 "Finanziamento delle attività di

bonifica" e 32 "Realizzazione delle opere di bonifica" della legge in ragione delle modifiche apportate all'art. 30;

L'art.18 con le modifiche all'art. 33 della legge relativo agli "Interventi urgenti" ridefinisce il potere di intervento del Consorzio per interventi non previsti nel piano triennale.

L'art. 19 contiene modifiche alla legge di carattere redazionale;

L'art. 20 contiene la disposizione finanziaria, ai sensi della quale dall'approvazione del disegno di legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale finanziario considerata la natura ordinamentale delle modifiche proposte.

L'art. 21 del disegno di legge dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ timbro e firma

Il Dirigente Generale
Dr. Ing. Domenico Paffia

အလှူငွေကို အလှူခံရသူများ
အသုံးပြုရန် အသုံးပြုရန်

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: << Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n.39 - Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.>>.

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto nasce dall'esigenza di apportare alcune modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023 n. 39 recante la "Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale>>, al fine di garantire una più efficace applicazione della legge medesima.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articoli da 1 a 19	€ 0,00 – Le norme hanno portata ordinamentale e non comportano, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 20	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 21	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

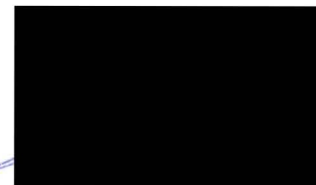
Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione



Aspetti procedurali ed organizzativi
(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Programma n. _____ ☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Programma n. _____ ☐

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☒

Il Dirigente del Settore _____

Il Dirigente Generale _____

Il Dirigente Generale

Ing. Domenico Polito

1. 在 1990 年 1 月 1 日以前，
 2. 在 1990 年 1 月 1 日以后，